

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► B**DIRETTIVA DEL CONSIGLIO****del 12 dicembre 1991****relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole****(91/676/CEE)****(GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1)****Modificata da:**

Gazzetta ufficiale

		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 settembre 2003	L 284	1	31.10.2003
► <u>M2</u>	Regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008	L 311	1	21.11.2008
► <u>M3</u>	Direttiva (UE) 2026/288 della Commissione del 9 febbraio 2026	L 288	1	10.2.2026



DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 1991

**relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato
dai nitrati provenienti da fonti agricole**

(91/676/CEE)

Articolo 1

La presente direttiva mira a:

- ridurre l'inquinamento delle acque causato direttamente o indirettamente dai nitrati di origine agricola;
- prevenire qualsiasi ulteriore inquinamento di questo tipo.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva:

- a) per «acque sotterranee», si intendono tutte le acque che si trovano al di sotto della superficie del terreno nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo o il sottosuolo;
- b) per «acque dolci», si intendono le acque che si presentano in natura con una bassa concentrazione di sali e sono spesso considerate appropriate per l'estrazione e il trattamento al fine di produrre acqua potabile;
- c) per «composto azotato», si intende qualsiasi sostanza contenente azoto, escluso l'azoto allo stato molecolare gassoso;
- d) per «bestiame», si intendono tutti gli animali allevati per uso o profitto;
- e) per «fertilizzante», si intende qualsiasi sostanza contenente uno o più composti azotati, sparsa sul terreno per stimolare la crescita della vegetazione; sono compresi gli effluenti di allevamento, i residui degli allevamenti ittici e i fanghi di fognatura;
- f) per «concimi chimici», si intende qualsiasi fertilizzante prodotto mediante procedimento industriale;
- g) per «effluente di allevamento», si intendono le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezioni di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato;
- h) per «applicazione al terreno», si intende l'apporto di materiale al terreno mediante spandimento sulla superficie del terreno, iniezione nel terreno, interrimento, mescolatura con gli strati superficiali del terreno;
- i) per «eutrofizzazione», si intende l'arricchimento dell'acqua con composti azotati il quale causa una crescita rapida delle alghe e di forme di vita vegetale più elevate, con conseguente indesiderabile rottura dell'equilibrio degli organismi presenti in tali acque e deterioramento della qualità delle acque in questione;
- j) per «inquinamento», si intende lo scarico effettuato direttamente o indirettamente nell'ambiente idrico di composti azotati di origine agricola, le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi e all'ecosistema acquatico, compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi delle acque;

▼B

- k) per «zone vulnerabili», si intendono le zone designate in conformità all'articolo 3, paragrafo 2.

Articolo 3

1. Le acque inquinate e quelle che potrebbero essere inquinate se non si interviene ai sensi dell'articolo 5 sono individuate dagli Stati membri conformemente ai criteri di cui all'allegato I.

2. Entro un periodo di due anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva, gli Stati membri designano come zone vulnerabili tutte le zone note del loro territorio che scaricano nelle acque individuate in conformità del paragrafo 1 e che concorrono all'inquinamento. Essi notificano tale prima designazione alla Commissione entro sei mesi.

3. Qualora le acque individuate da uno Stato membro ai sensi del paragrafo 1 siano inquinate dalle acque di un altro Stato membro che in esse defluiscano direttamente o indirettamente, lo Stato membro le cui acque sono inquinate può notificare all'altro Stato membro e alla Commissione i fatti rilevanti.

Gli Stati membri interessati organizzano, se del caso con la Commissione, la necessaria concertazione per individuare le fonti in questione e le misure da adottare per proteggere le acque inquinate, al fine di assicurare la conformità con la presente direttiva.

4. Gli Stati membri riesaminano e, se necessario, opportunamente rivedono o completano le designazioni di zone vulnerabili almeno ogni quattro anni, per tener conto di cambiamenti e fattori imprevisti al momento della precedente designazione. Entro sei mesi essi notificano alla Commissione ogni revisione o aggiunta concernente le designazioni.

5. Gli Stati membri sono esonerati dall'obbligo di individuare le zone vulnerabili specifiche se stabiliscono e applicano i programmi d'azione previsti all'articolo 5 conformemente alla presente direttiva in tutto il territorio nazionale.

Articolo 4

1. Al fine di stabilire un livello generale di protezione dall'inquinamento per tutti i tipi di acque, gli Stati membri provvedono, entro due anni dalla notifica della presente direttiva, a:

- a) fissare un codice o più codici di buona pratica agricola applicabili a discrezione degli agricoltori, il quale includa disposizioni pertinenti per lo meno agli elementi contemplati nell'allegato II;

▼B

b) predisporre, se necessario, un programma comprensivo di disposizioni per la formazione e l'informazione degli agricoltori, per promuovere l'applicazione del codice ovvero dei codici di buona pratica agricola.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni dettagliate sui propri codici di buona pratica agricola. La Commissione include nella relazione di cui all'articolo 11 informazioni relative a tali codici. In base alle informazioni ricevute, la Commissione, qualora lo ritenga necessario, può presentare al Consiglio proposte appropriate.

Articolo 5

1. Entro un periodo di due anni a decorrere dalla prima designazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, o di un anno dopo ogni nuova designazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, gli Stati membri, per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, fissano programmi d'azione per quanto riguarda le zone vulnerabili designate.

2. Un programma d'azione può riguardare tutte le zone vulnerabili nel territorio di uno Stato membro oppure, se lo Stato membro lo giudica opportuno, si possono fissare programmi diversi per diverse zone vulnerabili o parti di zone.

3. I programmi d'azione tengono conto:

a) dei dati scientifici e tecnici disponibili, con riferimento principalmente agli apporti azotati rispettivamente di origine agricola o di altra origine;

b) delle condizioni ambientali nelle regioni interessate dello Stato membro di cui trattasi.

4. I programmi d'azione sono attuati entro quattro anni dalla loro fissazione e comprendono le misure vincolanti seguenti:

a) le misure di cui all'allegato III;

b) le misure che gli Stati membri hanno prescritto nel codice o nei codici di buona pratica agricola fissati ai sensi dell'articolo 4, a meno che non siano state sostituite da quelle di cui all'allegato III.

5. Nel quadro dei programmi d'azione gli Stati membri prendono inoltre le misure aggiuntive o azioni rafforzate che essi ritengono necessarie se, dall'inizio o alla luce dell'esperienza tratta dall'attuazione dei programmi d'azione, risulta evidente che le misure di cui al paragrafo 4 non sono sufficienti per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1. Ai fini della scelta di dette misure o azioni, gli Stati membri tengono conto della loro efficacia e dei loro costi in relazione ad altre misure possibili di prevenzione.

6. Gli Stati membri elaborano ed applicano opportuni programmi di controllo al fine di valutare l'efficacia dei programmi d'azione fissati ai sensi del presente articolo.

Gli Stati membri che applicano l'articolo 5 in tutto il territorio nazionale controllano il contenuto di nitrati delle acque (superficiali e sotterranee) in punti di controllo prescelti, onde poter stabilire l'entità dell'inquinamento nelle acque da nitrati di origine agricola.

▼B

7. Gli Stati membri riesaminano e, se del caso, rivedono i propri programmi d'azione, inclusa qualsiasi misura supplementare adottata ai sensi del paragrafo 5, per lo meno ogni quattro anni. Essi informano la Commissione di qualsiasi modifica dei propri programmi d'azione.

Articolo 6

1. Al fine di designare le zone vulnerabili e rivederne le designazioni gli Stati membri devono:

a) entro due anni dalla notifica della presente direttiva, controllare la concentrazione di nitrati nelle acque dolci per un periodo di un anno:

i) alle stazioni di campionamento di cui all'articolo 5, paragrafo 4 della direttiva 75/440/CEE e/o alle altre stazioni di campionamento che sono rappresentative delle acque superficiali degli Stati membri, almeno una volta al mese e più frequentemente durante i periodi di piena;

ii) alle stazioni di campionamento che sono rappresentative delle acque sotterranee degli Stati membri a intervalli regolari e tenendo conto delle disposizioni della direttiva 80/778/CEE;

b) ripetere il programma di controllo specificato al paragrafo 1, lettera a), almeno ogni quattro anni, escludendo le stazioni di campionamento in cui si è riscontrata, in tutti i precedenti campioni, una concentrazione di nitrati inferiore a 25 mg/l, a condizione che non si sia manifestato nessun fattore nuovo che possa avere incrementato il tenore di nitrati; in questi ultimi casi il programma di controllo deve essere ripetuto soltanto ogni otto anni;

c) riesaminare ogni quattro anni lo stato eutrofico delle acque dolci superficiali, estuarine e costiere.

2. Devono essere applicati i metodi di misura di riferimento indicati nell'allegato IV della presente direttiva.

▼M2*Articolo 7*

La Commissione può stabilire orientamenti per il controllo previsto agli articoli 5 e 6 secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

Articolo 8

La Commissione può adeguare gli allegati della presente direttiva al progresso scientifico e tecnico.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 3.

▼ M1*Articolo 9*

1. La Commissione è assistita da un Comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE ⁽¹⁾, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

▼ M2

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 *bis*, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

▼ B*Articolo 10*

1. In merito al periodo quadriennale decorrente dalla notifica della presente direttiva e ad ogni periodo quadriennale successivo, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione contenente le informazioni specificate all'allegato V.
2. Una relazione ai sensi del presente articolo è presentata alla Commissione entro sei mesi dalla fine del periodo cui si riferisce.

Articolo 11

In base alle informazioni ricevute in applicazione dell'articolo 10, la Commissione pubblica relazioni di sintesi entro sei mesi da quando ha ricevuto le relazioni degli Stati membri e le trasmette al Parlamento europeo ed al Consiglio. Alla luce dell'esperienza acquisita con l'applicazione della direttiva e in particolare delle disposizioni dell'allegato III, la Commissione presenta al Consiglio entro il 1° gennaio 1998 una relazione accompagnata all'occorrenza da proposte di revisione della presente direttiva.

Articolo 12

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni dalla notifica ⁽²⁾. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

⁽¹⁾ Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23).

⁽²⁾ La presente direttiva è stata notificata agli Stati membri il 19 dicembre 1991.

▼B

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 13

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

*ALLEGATO I***CRITERI PER INDIVIDUARE LE ACQUE DI CUI ALL'ARTICOLO 3,
PARAGRAFO 1**

A. Le acque di cui all'articolo 3, paragrafo 1 sono individuate adottando, tra l'altro, i criteri seguenti:

- 1) qualora le acque dolci superficiali, in particolare quelle utilizzate o destinate alla produzione di acqua potabile, contengano o possano contenere, se non si interviene ai sensi dell'articolo 5, una concentrazione di nitrati superiore a quella stabilita secondo le disposizioni della direttiva 75/440/CEE;
- 2) qualora le acque dolci sotterranee contengano oltre 50 mg/l di nitrati o possano contenere più di 50 mg/l di nitrati se non si interviene ai sensi dell'articolo 5;
- 3) qualora i laghi naturali di acqua dolce o altre acque dolci, estuari, acque costiere e marine, risultino eutrofiche o possano diventarlo nell'immediato futuro se non si interviene ai sensi dell'articolo 5.

B. Applicando i suddetti criteri, gli Stati membri tengono inoltre conto:

- 1) delle caratteristiche fisiche e ambientali delle acque e dei terreni;
- 2) dell'attuale comprensione del comportamento dei composti azotati nell'ambiente (acque e terreni);
- 3) dell'attuale comprensione delle ripercussioni se si interviene ai sensi dell'articolo 5.

*ALLEGATO II***CODICE (CODICI) DI BUONA PRATICA AGRICOLA**

- A. Un codice o dei codici di buona pratica agricola intesi a ridurre l'inquinamento da nitrati tenendo conto delle condizioni esistenti nelle varie regioni della Comunità, dovrebbero contenere disposizioni concernenti gli elementi seguenti, ove detti elementi siano pertinenti:
- 1) i periodi in cui l'applicazione al terreno di fertilizzanti non è opportuna;
 - 2) l'applicazione di fertilizzante al terreno in pendenza ripida;
 - 3) l'applicazione di fertilizzanti al terreno saturo d'acqua, inondato, gelato o innevato;
 - 4) le condizioni per applicare il fertilizzante al terreno adiacente ai corsi d'acqua;
 - 5) la capacità e la costruzione dei depositi per effluenti da allevamento, incluse le misure destinate a prevenire l'inquinamento idrico causato da scorrimento e infiltrazione nelle acque sotterranee e superficiali di liquidi contenenti effluenti da allevamento ed effluenti provenienti da materiale vegetale come i foraggi insilati;
 - 6) procedure di applicazione al terreno comprese percentuali e uniformità di applicazione sia di concimi chimici che di effluenti di allevamento in modo da mantenere le dispersioni nutrienti nell'acqua ad un livello accettabile.
- B. Gli Stati membri possono altresì includere nel proprio codice o nei loro propri codici di pratica agricola i fattori seguenti:
- 7) gestione dell'uso del terreno, compreso l'uso dei sistemi di rotazione delle colture e la proporzione di terreno destinata a colture permanenti collegate a colture annuali;
 - 8) mantenimento, durante i periodi (piovosi), di un quantitativo minimo di copertura vegetale destinata ad assorbire dal terreno l'azoto che altrimenti potrebbe inquinare l'acqua con i nitrati;
 - 9) la predisposizione di piani di fertilizzazione, per ciascuna azienda, e la tenuta di registri sulle applicazioni di fertilizzanti;
 - 10) prevenzione dell'inquinamento delle acque dovuto allo scorrimento e alla percolazione dell'acqua oltre le radici nei sistemi di irrigazione.



ALLEGATO III

MISURE DA INSERIRE NEI PROGRAMMI D'AZIONE CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 4, PUNTO A)

1. Le misure in questione comprendono norme concernenti:

- 1) i periodi in cui è proibita l'applicazione al terreno di determinati tipi di fertilizzanti;
- 2) la capacità dei depositi per effluenti di allevamento; tale capacità deve superare quella necessaria per l'immagazzinamento nel periodo più lungo, durante cui è proibita l'applicazione al terreno di effluenti nella zona vulnerabile, salvo i casi in cui sia dimostrato all'autorità competente che qualsiasi quantitativo di effluenti superiore all'effettiva capacità d'immagazzinamento sarà smaltito in un modo che non causerà danno all'ambiente;
- 3) la limitazione dell'applicazione al terreno di fertilizzanti conformemente alla buona pratica agricola e in funzione delle caratteristiche della zona vulnerabile interessata, in particolare:

- a) delle condizioni del suolo, del tipo e della pendenza del suolo;
- b) delle condizioni climatiche, delle precipitazioni e dell'irrigazione;
- c) dell'uso del terreno e delle prassi agricole, inclusi i sistemi di rotazione delle colture;

e basata sull'equilibrio tra:

- i) il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture, e
- ii) l'apporto alle colture di azoto proveniente dal terreno e dalla fertilizzazione, corrispondente:
 - alle quantità di azoto presente nel terreno nel momento in cui la coltura comincia ad assorbirlo in misura significativa (quantità rimanenti alla fine dell'inverno);
 - all'apporto di composti di azoto tramite la mineralizzazione netta delle riserve di azoto organico nel terreno;
 - all'aggiunta di composti di azoto proveniente da effluenti di allevamento;
 - all'aggiunta di composti di azoto proveniente da fertilizzanti chimici e da altri fertilizzanti.

2. Tali misure garantiranno che, per ciascuna azienda o allevamento, il quantitativo di effluente di allevamento sparso sul terreno ogni anno, compreso quello distribuito dagli animali stessi, non superi un determinato quantitativo per ettaro.

Il suddetto quantitativo per ettaro corrisponde al quantitativo di effluente contenente 170 kg di azoto. Tuttavia:

- a) per i primi quattro anni del programma di azione, gli Stati membri possono accordare un quantitativo di effluente contenente fino a 210 kg di azoto;
- b) durante e dopo i primi quattro anni del programma di azione, gli Stati membri possono stabilire quantitativi diversi da quelli indicati in precedenza. Questi quantitativi devono essere fissati in maniera tale da non compromettere il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 e devono essere giustificati in base a criteri obiettivi, ad esempio:

- stagioni di crescita prolungate;

▼B

- colture con grado elevato di assorbimento di azoto;
- grado elevato di precipitazioni nette nella zona vulnerabile;
- terreni con capacità eccezionalmente alta di denitrificazione.

▼M2

Se uno Stato membro accorda un quantitativo diverso ai sensi del secondo comma, lettera b), esso ne informa la Commissione che esaminerà la giustificazione addotta secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2.;

▼M3

c) gli Stati membri possono autorizzare, al di sopra del quantitativo di 170 kg di azoto per ettaro all'anno di cui al presente comma e fino a un limite distinto di 80 kg supplementari di azoto per ettaro all'anno, l'uso di determinati materiali fertilizzanti da effluente di allevamento che sono stati trasformati, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

i) la componente dell'effluente di allevamento del materiale fertilizzante è stata sottoposta a un processo di trattamento che aumenta la concentrazione di azoto in forma minerale, azoto ureico o azoto sotto forma di cristalli, espressa come percentuale in peso dell'azoto totale rispetto all'apporto al processo di trattamento, con uno dei seguenti risultati:

- 1) un sale di ammonio (ottenuto per rimozione, ossia *scrubbing*) proveniente da un processo di purificazione dei gas o di controllo delle emissioni progettato per eliminare l'ammoniaca dagli effluenti gassosi;
- 2) un concentrato minerale ottenuto mediante osmosi inversa;
- 3) un sale di fosfato ricco di azoto (struvite), precipitato da effluenti di allevamento;

ii) i materiali fertilizzanti sono caratterizzati da una qualità costante in tutti i lotti e da un rapporto tra azoto minerale e azoto totale di almeno il 90 % o un rapporto tra carbonio organico e azoto totale non superiore a tre; in entrambi i casi sono applicate delle correzioni per tutte le forme di azoto derivato da materiali costituenti che non provengono da effluente e che contengono più del 3 % di azoto sulla sostanza secca;

iii) i materiali fertilizzanti non superano i seguenti limiti massimi:

- rame (Cu): 300 mg kg⁻¹ di sostanza secca;
- zinco (Zn): 800 mg kg⁻¹ di sostanza secca;

iv) gli agenti patogeni nei materiali fertilizzanti contenenti più dell'1 % di carbonio organico non superano i seguenti limiti massimi:

Microrganismi da sottoporre a prova	Piani di campionamento			Limite
	n	c	m	M
<i>Salmonella</i> spp.	5	0	0	Assente in 25 g o 25 ml
<i>Escherichia coli</i> o enterococchi	5	5	0	1 000 in 1 g o 1 ml

Dove:

n = numero di campioni da sottoporre a prova,

c = numero di campioni il cui numero di batteri, espresso in unità formanti colonie (UFC), è compreso tra m e M,

m = valore soglia per il numero di batteri, espresso in UFC, che è considerato soddisfacente,

M = valore massimo del numero di batteri, espresso in UFC;

▼ M3

- v) gli Stati membri attuano norme di qualità rigorose per garantire un tenore costante di nutrienti nei materiali fertilizzanti in tutti i lotti di produzione, in linea con i criteri di cui al punto ii);
- vi) gli Stati membri assicurano che i materiali fertilizzanti siano accompagnati dalla documentazione contenente informazioni sul tenore di azoto (N) e fosfati (P_2O_5) laddove la concentrazione di uno qualsiasi di questi elementi superi l'1 % di materia secca, con uno scostamento massimo del 25 % dal valore dichiarato;
- vii) gli Stati membri provvedono affinché il numero di capi di bestiame e la produzione di effluente non aumentino a seguito dell'applicazione del presente punto, i) a livello nazionale, quando il tenore di azoto della produzione totale annua nazionale di effluente per ettaro di superficie agricola utilizzata (SAU) supera il 75 % del limite di 170 kg di azoto per ettaro stabilito al presente comma e ii) a livello delle unità territoriali NUTS 2 per cui è rilasciata l'autorizzazione, quando il tenore di azoto della produzione totale annua di effluente per ettaro di SAU in tali unità territoriali supera il 75 % del limite di 170 kg di azoto per ettaro stabilito al presente comma;
- viii) gli Stati membri inaspriscono le limitazioni dell'applicazione al terreno di fertilizzanti (tassi di fertilizzazione), di cui al punto 1, punto 3), del presente allegato, per tenere conto dei maggiori rischi di dispersioni di azoto nell'acqua e nell'aria derivanti dall'uso di materiali fertilizzanti che soddisfano le condizioni di cui ai punti da i) a iv) del presente punto, applicando nel contempo un coefficiente di equivalenza dei fertilizzanti minerali pari a 1 per tali materiali. Gli Stati membri garantiscono, nella misura del possibile, il mantenimento di una copertura vegetale viva o misure equivalenti sul terreno cui sono applicati materiali fertilizzanti che soddisfano le condizioni di cui ai punti da i) a iv) del presente punto; gli Stati membri provvedono affinché, ove opportuno per prevenire la dispersione di ammoniaca dai suoli agricoli, siano adottate precauzioni adeguate durante l'applicazione al terreno di materiali fertilizzanti che soddisfano le condizioni di cui ai punti da i) a iv) del presente punto, in particolare mediante iniezione, incorporazione immediata di materiali applicati in superficie o misure equivalenti;
- ix) gli Stati membri adottano misure per prevenire, nella misura del possibile, le emissioni, comprese le emissioni nell'aria, derivanti dall'immagazzinamento di materiali fertilizzanti che soddisfano le condizioni di cui ai punti da i) a iv), definendo condizioni e prescrizioni adeguate per l'immagazzinamento di tali materiali;
- x) gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che l'uso di materiali fertilizzanti che soddisfa le condizioni di cui ai punti da i) a iv) del presente punto non pregiudichi il conseguimento degli obiettivi della presente direttiva, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ e delle direttive 2000/60/CE ⁽²⁾, (UE) 2016/2284 ⁽³⁾, (UE) 2020/2184 ⁽⁴⁾ e 2008/50/CE ⁽⁵⁾ del Parlamento europeo e del

⁽¹⁾ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj>).

⁽²⁾ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2000/60/oj>).

⁽³⁾ Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2016/2284/oj>).

⁽⁴⁾ Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2020/2184/oj>).

⁽⁵⁾ Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU L 152 dell'11.6.2008, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2008/50/oj>). Direttiva UE sulla qualità dell'aria ambiente, modificata nel 2024.

▼M3

Consiglio quando le misure del programma di azione sono pertinenti a tali direttive. Gli Stati membri adottano misure per prevenire effetti negativi nelle zone Natura 2000 e nelle aree circostanti e in prossimità dei punti di estrazione di acqua potabile, in conformità, rispettivamente, delle direttive 92/43/CEE e (UE) 2020/2184.

Qualora applichino la presente lettera del secondo comma, gli Stati membri ne informano la Commissione. Inoltre, nell'ambito della relazione di cui all'articolo 10, essi riferiscono in merito alla sua applicazione, compresi i dati annuali sulla quantità di materiali prodotti che soddisfano le condizioni di cui ai punti da i) a iv) del presente punto e sulla densità del bestiame e sulla produzione di effluente a livello nazionale e a livello delle unità territoriali NUTS 2 stabilite dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

▼B

3. Gli Stati membri possono calcolare i quantitativi di cui al paragrafo 2 sulla base del numero di animali.
4. Gli Stati membri informano la Commissione del modo in cui applicano le disposizioni del paragrafo 2. Alla luce delle informazioni ricevute, la Commissione, se lo ritiene necessario, può presentare al Consiglio proposte appropriate ai sensi dell'articolo 11.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1059/oj>).

*ALLEGATO IV***METODI DI MISURA DI RIFERIMENTO****Concimi chimici**

Il metodo di misura dei composti dell'azoto è stabilito in conformità della direttiva 77/535/CEE della Commissione, del 22 giugno 1977, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di campionamento e di analisi per i fertilizzanti ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 89/519/CEE ⁽²⁾.

Acque dolci, acque costiere e acque marine

La concentrazione di nitrati è misurata in conformità dell'articolo 4 bis, paragrafo 3 della decisione 77/795/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, che instaura una procedura comune di scambio di informazioni sulla qualità delle acque dolci superficiali nella Comunità ⁽³⁾, nella versione modificata dalla decisione 86/574/CEE ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 213 del 22. 8. 1977, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 265 del 12. 9. 1989, pag. 30.

⁽³⁾ GU n. L 334 del 24. 12. 1977, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU n. L 335 del 28. 11. 1986, pag. 44.

*ALLEGATO V***INFORMAZIONI DA INSERIRE NELLE RELAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 10**

1. Descrizione dell'azione di prevenzione organizzata ai sensi dell'articolo 4.
2. Una mappa in cui siano indicate:
 - a) le acque individuate conformemente all'articolo 3, paragrafo 1 e all'allegato I precisando, per ogni tipo di acqua, quale criterio previsto all'allegato I sia stato adottato ai fini dell'individuazione;
 - b) le zone designate come vulnerabili, distinguendo tra zone precedenti e zone designate dopo l'ultima relazione.
3. Un sommario dei risultati del controllo svolto in base all'articolo 6, con le considerazioni che hanno portato alla designazione di ciascuna zona vulnerabile e ad eventuali revisioni o aggiunte concernenti le designazioni di zone vulnerabili.
4. Un sommario dei programmi d'azione elaborati ai sensi dell'articolo 5 e in particolare:
 - a) le misure previste all'articolo 5, paragrafo 4, punti a) e b);
 - b) le informazioni previste dall'allegato III, paragrafo 4;
 - c) altre eventuali misure o azioni rafforzate prese ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5;
 - d) un sommario dei risultati dei programmi di controllo applicati ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 6;
 - e) le previsioni effettuate dagli Stati membri circa i tempi probabili entro cui si ritiene che le acque individuate in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, possano rispettare le misure del programma d'azione, con l'indicazione del grado di incertezza delle previsioni.